

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2023 270/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2019 PER UNA IMPRESA DISTRIBUTRICE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1255^a riunione del 20 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/GAS;
- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/GAS;
- la deliberazione 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: 52/2020/E/GAS);
- la deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/GAS;
- la deliberazione 22 dicembre 2020, 567/2020/R/GAS;
- la deliberazione 21 dicembre 2021, 596/2021/R/GAS;
- la deliberazione 19 luglio 2022, 331/2022/S/GAS (di seguito: deliberazione 331/2022/R/GAS);
- la deliberazione 19 luglio 2022, 334/2022/R/GAS;
- la deliberazione 2 agosto 2022, 383/2022/R/GAS;
- la deliberazione 4 maggio 2023, 180/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 180/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 8 marzo 2021, DSAI/3/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/3/2021/gas);



- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) recante le risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2019 per le società Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (di seguito: AST), protocollo Autorità 18896/P del 20 marzo 2023 (di seguito: comunicazione di risultanze istruttorie);
- la comunicazione della società AST del 24 marzo 2023, protocollo Autorità 20227/A (di seguito: comunicazione 24 marzo 2023);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture del 4 aprile 2023 per la società AST, protocollo Autorità 22634/P;
- la comunicazione della società AST del 28 aprile 2023, protocollo Autorità 29210/A (di seguito: comunicazione 28 aprile 2023).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della RQDG, l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione, accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice, subisce una riduzione dei premi (ai sensi del comma 35.1 della RQDG);
 - nel caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli effettuati dall'Autorità sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto, perde i premi (ai sensi del comma 35.3 della RODG);
 - nel caso in cui, per il medesimo impianto di distribuzione, sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi (ai sensi del comma 35.4 della RQDG);
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui al comma 12.4 della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/GAS, l'Autorità ha precisato che, a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque l'annullamento dei premi ai sensi del comma 35.4 della RQDG.

CONSIDERATO CHE:

- in data 31 marzo 2022, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti all'impresa AST, ai sensi del comma 28.18 della RQDG, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019;
- nell'ambito dei suddetti risultati di previsione, con riferimento all'impianto denominato Comune di Travagliato, la Direzione Infrastrutture ha rilevato:
 - a) sulla base dei dati comunicati per l'anno 2019, il mancato rispetto dell'obbligo del comma 12.2, lettera b), della RQDG (ispezione del 100% della rete in bassa pressione nei quattro anni mobili);



- b) sulla base degli elementi acquisiti in esito alla verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 52/2020/E/GAS, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal comma 12.1, lettera f), della RQDG (con particolare riferimento agli obblighi sanciti dal comma 14.1, lettera g), della RQDG (in materia di pronto intervento), nonché degli obblighi stabiliti dal comma 12.8, lettera a), della RQDG, in materia di predisposizione di procedure operative relative al pronto intervento;
- su tali basi, con la messa a disposizione dei risultati di previsione ai sensi del comma 28.18 della RQDG, è stato prospettato a AST l'annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni relativi all'anno 2019, ai sensi del comma 35.4 della RQDG, riepilogati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- in esito alla messa a disposizione dei suddetti risultati di previsione, AST ha contestato il prospettato annullamento dei premi sia con riferimento all'esito derivante dagli elementi acquisiti dall'Autorità nell'ambito della citata verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 52/2020/E/GAS, sia con riferimento agli esiti derivanti dai dati comunicati per l'anno 2019, per due ordini di motivi:
 - con riferimento alle violazioni contestate in esito all'ispezione effettuata A. ai sensi della 52/2020/E/GAS, AST ritiene illegittimo l'annullamento dei premi per il 2019 perché le presunte violazioni degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza non erano state ancora accertate considerato che il procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/3/2021/gas era ancora in corso e che l'approvazione della proposta di impegni presentata da AST (poi avvenuta con la deliberazione 331/2022/R/GAS) avrebbe comportato la chiusura del procedimento sanzionatorio nei confronti della Società, senza accertare le violazioni contestate, per cui sarebbe venuto radicalmente meno il presupposto per la revoca dei premi in materia di sicurezza del servizio distribuzione gas;
 - B. con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo di ispezione della rete in bassa pressione nei quattro anni mobili ai sensi del comma 12.2, lettera b), della RQDG, AST:
 - o precisa di aver sottoposto a ispezione la propria rete in bassa pressione con una periodicità superiore al 100% ogni quattro anni, avendo effettuato detta ispezione sull'intera rete in bassa pressione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione dell'ispezione, rispettivamente negli anni 2015 e 2018;
 - o ritiene che il metodo adottato dall'Autorità per la determinazione del rispetto dell'obbligo in questione (rapporto tra la sommatoria dei metri di rete in bassa pressione ispezionata nel quadriennio e media dei metri di rete in bassa pressione del quadriennio), nel caso di realizzazione di ampliamenti della rete o di diminuzione della lunghezza della rete nel corso del quadriennio in esame, determini un risultato distorto, poiché, per raggiungere l'obiettivo, nel primo caso occorrerebbe che il gestore sottoponga a ispezione ben prima



dei quattro anni la rete di nuova realizzazione, mentre nel secondo caso, non sarebbe matematicamente possibile rispettare l'obiettivo, non potendo sottoporre a ispezione una rete ormai dismessa;

- con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 20 marzo 2023, le predette contestazioni sono state riscontrate dagli Uffici; nel confermare il già prospettato annullamento dei premi, la Direzione Infrastrutture ha precisato quanto segue:
 - a) le osservazioni presentate da AST non smentiscono il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal comma 12.1, lettera f), della RQDG (con particolare riferimento agli obblighi sanciti dal comma 14.1, lettera g), della RQDG in materia di pronto intervento), nonché degli obblighi stabiliti dal comma 12.8, lettera a) e dal comma 12.2, lettera b), della RQDG, accertato dagli Uffici dell'Autorità;
 - b) con riferimento alle osservazioni sub A), è stato precisato che:
 - i. nel corso della verifica ispettiva svolta in forza della deliberazione 52/2020/E/GAS, AST ha espressamente fornito dichiarazioni che costituiscono evidenza del mancato rispetto degli obblighi della RQDG sopra richiamati: trattandosi di evidenze oggettive, che provengono da dichiarazioni rilasciate dalla stessa AST, esse non necessitano di ulteriori riscontri ai fini della conclusione del procedimento relativo ai premi e alle penalità per la sicurezza del servizio di distribuzione del gas per l'anno 2019;
 - ii. il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio, e il procedimento sanzionatorio sono tra loro distinti e autonomi: il primo si basa sul mero accertamento del rispetto oggettivo degli obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione e prescinde da ogni esame in ordine all'elemento soggettivo; il secondo, invece, implica una valutazione sia sull'elemento oggettivo, sia sull'elemento soggettivo. In questo senso, mentre nel procedimento sanzionatorio il mancato accertamento dell'elemento soggettivo può far venire meno l'illecito, nel procedimento di determinazione dei premi e penalità il solo fatto di non aver rispettato gli obblighi imposti dalla regolazione di riferimento com'è avvenuto nella fattispecie alla luce delle dichiarazioni rilasciate da AST comporta di per sé la perdita dei premi;
 - c) con riferimento alle osservazioni sub B), è stato precisato che:
 - i. riguardo all'anno 2019, il periodo dei quattro anni mobili è costituito, ai sensi del comma 12.2, lettera b), della RQDG, dal medesimo anno 2019 e dai tre precedenti (2018, 2017, 2016); conseguentemente, la rete ispezionata in un anno antecedente il periodo mobile (ad esempio l'anno 2015) non rileva perché non fa parte del periodo mobile oggetto di interesse;
 - ii. le modalità di calcolo della percentuale di rete ispezionata sono state ulteriormente dettagliate rispetto alle previsioni della RQDG sul tema,



- sin dal 24 settembre 2014, attraverso un chiarimento pubblicato sul sito dell'Autorità (https://www.arera.it/it/comunicati/14/140924rete.htm);
- iii. nel caso di specie l'impresa distributrice, a fronte di una variazione dello stato di consistenza della rete in bassa pressione nel corso del quadriennio mobile, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per adempiere a quanto previsto dal comma 12.2, lettera b), della RQDG;
- a seguito della comunicazione di risultanze istruttorie, AST, con comunicazione 24 marzo 2023, ha chiesto di poter depositare memorie e documenti prima della conclusione del procedimento; con la deliberazione 180/2023/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto di rinviare la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 relativa a AST a seguito dell'esame della suddetta documentazione;
- con comunicazione 28 aprile 2023, AST ha presentato una memoria e documenti
 da cui non sono emersi elementi di novità rispetto alle informazioni disponibili in
 precedenza; con tale memoria, infatti, la società ripropone le medesime
 considerazioni sopra richiamate, la cui infondatezza è stata argomentata nelle
 risultanze istruttorie, che non possono che condividersi.

RITENUTO CHE:

• i premi e le penalità, per l'anno 2019, debbano essere determinati così come indicato nelle *Tabelle 2, 3 e 4* allegate al presente provvedimento

DELIBERA

- 1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2019, di cui alle <u>Tabelle 2, 3 e 4</u> allegate al presente provvedimento;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini